

300/A/3971/11/109/16 del 29/04/2011

OGGETTO: Contestazione della violazione dell'articolo 126 bis del Codice della Strada in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale.

\* ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

★ AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

▶ ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA
LORO SEDI

★ AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI

\* AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

 AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

**ROMA** 

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

ROMA



DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

9	AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
	Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria	<b>ROMA</b>
-	AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,	
	ALIMENTARI E FORESTALI	
	Corpo Forestale dello Stato	<b>ROMA</b>
-	AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA	
	DEI CARABINIERI	<b>ROMA</b>
-	AL COMANDO GENERALE DELLA	
	GUARDIA DI FINANZA	<b>ROMA</b>
•	AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA	
	POLIZIA DI STATO	CESENA

E' stato segnalato che gli Uffici di Polizia adottano una prassi operativa molto difforme nell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, in pendenza di ricorso giurisdizionale o amministrativo.

Allo scopo di dare uniformità all'azione amministrativa, perciò, si rende necessario un intervento chiarificatore sulla corretta applicazione delle predette disposizioni da parte di tutti gli organi di Polizia stradale.

Come è noto, l'articolo 126-bis del Codice della Strada dispone che, in caso di contestazione di violazioni che comportino la perdita di punteggio, l'organo accertatore deve darne notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione dell'illecito, comunicando ad essa i dati del conducente del veicolo che ha commesso la violazione.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E

PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

Se la violazione non è stata contestata nell'immediatezza del fatto, i dati del conducente debbono essere comunicati all'organo accertatore a cura del proprietario del veicolo o di altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 del C.d.S., entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione.

Sulla corretta interpretazione dell'obbligo di comunicazione dei dati in relazione alla *definizione della contestazione*, si sono pronunciati sia la Corte di Cassazione(<sup>1</sup>) che la Corte Costituzionale(<sup>2</sup>) quantunque con diversi orientamenti.

Tenuto conto della posizione della Corte Costituzionale e di una prassi alla quale da tempo sono prevalentemente orientati gli Uffici della Polizia Stradale, si ritiene che la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente.

L'obbligo di comunicazione si deve ritenere soddisfatto qualora nel ricorso venga indicato il soggetto che era alla guida al momento dell'illecito, con la decurtazione dei punti dalla patente da effettuare però solo dopo che sia stato respinto il ricorso e che non siano più ammessi altri rimedi giurisdizionali.

<sup>2</sup> Cfr. Corte Costituzionale n. 27/2005

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Cassazione Civile n. 22881/2010; n. 11811/2010; n. 17348/2007



DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Qualora, invece, il ricorso non contenga le generalità del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione, si ritiene che la presentazione del gravame costituisca, come già detto, giustificato e documentato motivo dell'omissione dei dati richiesti e non consenta di applicare le sanzioni del richiamato art. 126-bis C.d.S., poiché il destinatario dell'invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi (<sup>3</sup>).

Si sottolinea, inoltre, che per poter applicare le sanzioni di cui all'art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, dopo l'esaurimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi con esito sfavorevole per il ricorrente, l'organo accertatore deve procedere a redigere un nuovo invito a carico dell'obbligato in solido, dalla cui data di notifica decorre il termine di 60 giorni per adempiere agli obblighi previsti dal citato articolo.

Al fine di ovviare a tale ultimo adempimento si potrà inserire nel corpo del verbale, per le violazioni per le quali è prevista la decurtazione dei punti, la seguente dicitura : "L'obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge".

Per i verbali che non contengono la predetta intimazione, l'invito a fornire le generalità del conducente dovrà essere rinnovato e notificato al proprietario del veicolo in questione quando il verbale oggetto di ricorso ovvero di opposizione è divenuto definitivo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La Corte Costituzionale con sentenza n. 27/2005 si è così espressa: "In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi"; contra Cassazione sentenza 17348/2007 "... ai fini della punibilità dell'illecito di omessa comunicazione dei dati del conducente è del tutto ininfluente la pendenza del giudizio in ordine alla legittimità dell'accertamento e della contestazione della violazione".

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Giova, infine, precisare che il ritardo nella comunicazione dei dati personali e della patenti di guida del conducente, ossia oltre il 60° giorno dalla contestazione e/o notifica dell'invito, equivale ad omessa comunicazione ed è quindi sanzionabile ai sensi dell'articolo 126 bis, comma 2, del Codice della Strada.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Emelle A

art. 126 bis - il ricorso contro il verbale che ha dato origine all'intimazione non sospende l'obbligo di fornire indicazioni su chi si trovasse alla guida e sugli estremi del documento di guida - Corte di Cassazione Sezione Il Civile Sentenza 10 novembre 2010, n. 22881

## **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

Contro M.D. intimato -

Avverso la sentenza del Giudice di pace di Lagonegro n. 92/06 depositata il 24 febbraio 2006:

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M., in perdona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. M.D. propose davanti al Giudice di pace di Lagonegro opposizione a verbale di accertamento della violazione dell'art. 180 C.d.S., comma 8, elevato dalla Polizia Stradale e notificatogli il 14 maggio 2005 por avere, quale destinatario di precedente verbale di accertamento di violazione dell'art. 142 (eccesso di velocita') in quanto proprietario del veicolo, omesso di comunicare, entro 30 giorni dalla richiesta, le generalita' del conducente dei medesimo veicolo, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2 quarto periodo (nel testo all'epoca vigente). Dedusse di non essere tenuto alla comunicazione avendo impugnato il verbale di accertamento dell'eccesso di velocita' davanti al medesimo Giudice di pace.

Il giudice adito accolse l'opposizione ritenendo la contestazione dell'illecito di omessa comunicazione dei dati del conducente, ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, e art. 180 C.d.S., comma 3, inibita dalla pendenza del giudizio di opposizione avverso il verbale relativo il l'eccesso di velocita', come confermato dal sopraggiunto annullamento dello stesso, che imponeva l'annullamento di ogni atto successivo. Il Ministero dell'Interno ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di censura, cui non ha resistito l'intimato.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

- 1. Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, il Ministero sostiene che la pendenza del ricorso sulla violazione presupposta (nella specie, l'eccesso di velocita') non sospende l'indagine degli organi di polizia volta all'identificazione dell'effettivo trasgressore, ne', conseguentemente, il potere dei medesimi di contestare l'illecito di omessa comunicazione dei dati del conducente.
- 2. Il motivo e' fondato.

Recita, invero, l'art. 126 bis C.d.S., comma 2, quarto periodo, nel testo anteriore alla modifica introdotta dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 164, lett. a), conv., con modificazioni, in L. 24 novembre 2006, n. 286: "La comunicazione (all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ai fini, della decurtazione dei punti di patente: n.d.r.) deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i

dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione". Il termine assegnato al proprietario per comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente decorre, dunque, non dalla definizione del procedimento di

opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia; ne' e' previsto che quest'ultimo debba soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito. E in proposito vi e' sostanziale continuita' anche nel testo della norma come modificato nel 2006: la nuova formulazione stabilisce, infatti, che il termine (innalzato a sessanta giorni) decorre "dalla data di notifica del verbale di contestazione" dell'infrazione presupposta (e dunque non dalla definizione di tale contestazione).

Non convince, pertanto, l'affermazione secondo cui la corretta esegesi della norma porterebbe a concludere che "in nessun caso ... il proprietario e' tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione", fatta da Corte Cost. n, 27 del 2005 nel respingere l'eccezione di incostituzionalita', per violazione dell'art. 24 Cost., della prevista decurtazione dei punti patente a carico del proprietario in caso di omessa identificazione del conducente (eccezione invece accolta sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 3 Cost.) e ripresa nella sentenza impugnata.

Va infine aggiunto che neppure l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione presupposta comporta esclusione della sanzione prevista dall'art. 180 C.d.S., comma 8, attesa l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene a un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali e dei loro autori (cfr. Cass. 13488/2005, 3123/2002, 9924/2001) che rileva in se' stesso e non in quanto collegato alla effettiva commissione di un precedente illecito.

La sentenza impugnata va pertanto cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo' altresi' essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte, con il rigetto dell'opposizione proposta dal sig. M.. Le spese del giudizio di legittimita' seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; non vi e' luogo, invece, a provvedere sulle spese del giudizio di merito non essendosi l'amministrazione avvalsa, in quella fase, di patrocinio professionale.

## P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione; condanna l'intimato sig. M.D. alle spese del giudizio di legittimita', liquidate in Euro 400,00 piu' spese eventualmente prenotate a debito.

Cosi' deciso in Roma, il 24 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010.